



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio", in particolare, l'articolo 147, paragrafo 4;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo", in particolare, i Capi III e IV del Titolo III;

VISTO il decreto interministeriale del 19 dicembre 1994, n. 768, recante "disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo", in particolare, gli articoli da 8 a 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, recante "norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";

VISTO la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante "disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare, gli articoli 10, 14, 19 e 28;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", in particolare, l'articolo 14, commi 5 e 6;

VISTO il decreto ministeriale del 2 luglio 2013, n. 7490, recante "disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli", in particolare, le definizioni di cui all'articolo 2;

VISTO l'articolo 1-bis, commi 5 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che prevede la dematerializzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e modalità semplificate della tenuta di tali registri per le aziende che producono meno di mille ettolitri di vino all'anno con uve di prevalente produzione aziendale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che stabilisce che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1-*bis*, comma 10, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto dai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con gli operatori della filiera vitivinicola e con le regioni al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 10, e dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) **«Regolamento»**: il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
 - b) **«decreto-legge n. 91 del 2014»**: il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - c) **«organismo competente»**: il Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nonché i soggetti che in forza di legge effettuano controlli nel settore agroalimentare;
 - d) **«prodotti vitivinicoli»**: i prodotti elencati all'Allegato I, Parte XII del citato regolamento (CE) n. 1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- e) **«stabilimento»**: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o a fini commerciali;
- f) **«deposito»**: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione;
- g) **«codice ICQRF»**: il codice alfanumerico attribuito dall'ICQRF ad ogni stabilimento e deposito dell'impresa;
- h) **«prodotti vitivinicoli confezionati»**: i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del Regolamento, contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- i) **«piccoli quantitativi»**: ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'articolo 22, lettera c), del Regolamento, le vendite:
- 1) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
 - 2) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi;
- l) **«operazione»** o **«operazioni»**: le entrate, le uscite, le trasformazioni e le manipolazioni, compreso lo stoccaggio e l'imbottigliamento, di cui agli articoli 39, 40, 41, 43 e 44 del Regolamento, relative ai prodotti per i quali è obbligatoria la registrazione;
- m) **«Registro telematico»**: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione;
- n) **«operatori»**: i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico;
- o) **«designazione»**: l'insieme delle indicazioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale atte ad individuare nella maniera più precisa il prodotto vitivinicolo nel registro telematico, ivi comprese le indicazioni di cui all'allegato I del presente decreto.
- p) **«impresa specializzata»**:
- 1) liberi professionisti iscritti ad un albo di un ordine professionale per i quali il curriculum di studi preveda necessariamente conoscenze nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
 - 2) una persona fisica o giuridica iscritta presso il registro ditte della locale CCIAA e dal cui certificato di iscrizione risulti l'esercizio per l'attività di Centro Autorizzato di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Assistenza Agricola o di attività di consulenza alle imprese nella contabilità o nella produzione vitivinicola;

- 3) un ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori della filiera vitivinicola.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e soggetti esentati)

1. I soggetti che, per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, sono obbligati alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione delle operazioni effettuate.
2. Il titolare di uno stabilimento o di un deposito che effettua operazioni per conto di terzi provvede alle relative registrazioni nel proprio Registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati ed è responsabile della correttezza e regolarità dei dati inseriti.
3. I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto di vino sono soggetti alla tenuta del Registro telematico ed effettuano le registrazioni di carico e scarico secondo le indicazioni di cui agli allegati I e II ed all'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
4. Non sono soggetti all'obbligo della tenuta del Registro telematico:
 - a) i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, l'obbligo di tenuta di Registri è assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza;
 - b) gli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
 - c) coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, dai succhi di frutta di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 e dalle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008;
 - d) i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;
 - e) i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono, in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, purché i prodotti detenuti siano estratti da tali impianti solo una volta denaturati ed avviati alla distruzione, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2006;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- f)* i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
 - g)* gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento. In tal caso l'obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di "raccolta uve e produzione vitivinicola" e con l'annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento.
 - h)* i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.
5. Gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate e uscite dei prodotti vitivinicoli.

Art. 3

(Tenuta del registro telematico)

1. Il Registro telematico è tenuto in formato elettronico nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e secondo quanto previsto nel presente decreto.
2. Per ogni stabilimento e deposito sono tenuti registri distinti nei quali sono riportati gli elementi di cui all'Allegato II in funzione delle operazioni oggetto di registrazione.
3. Ai fini della redazione del bilancio annuo di cui all'articolo 46 del Regolamento, il Registro telematico è chiuso al 31 luglio di ogni anno e sono riportati i saldi contabili di tutti i prodotti aventi la medesima designazione. I saldi contabili evidenziano distintamente i prodotti detenuti allo stato sfuso e confezionato. Il sistema effettua in automatico la chiusura dei conti il 31 agosto, riferita al 31 luglio, e predispone il bilancio di cantina calcolando la giacenza contabile. Gli operatori effettuano il riscontro della giacenza contabile e quella effettiva indicando le differenze nel registro al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione di giacenza.
4. La tenuta del Registro telematico può essere delegata a imprese specializzate.

Art. 4

(Registrazione di particolari operazioni)

1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, devono essere riportati nel Registro telematico all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- determinati o posti in evidenza. Sono ammessi perdite, superi e cali che, in una campagna vitivinicola, risultino uguali o inferiori all'1,5 per cento ragguagliati ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute.
2. Nella percentuale di cui al comma 1 non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, anche tramite PEC, al competente ufficio dell'ICQRF e annotata sul Registro telematico.
 3. Gli eventuali superi riscontrati, nel limite della percentuale di cui al comma 1, sono registrati esclusivamente come prodotti vitivinicoli generici, senza possibilità di utilizzare alcuna indicazione facoltativa.
 4. In deroga al comma 1, nel caso di maturazione o invecchiamento dei prodotti vitivinicoli in contenitori di legno, sono ammessi cali e perdite fino al 4 per cento.
 5. Il consumo familiare del produttore è registrato con specifica annotazione che, in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, può essere effettuata annualmente.

Art. 5

(Termini di registrazione nel registro telematico)

1. Sono registrate:
 - a) preventivamente alla loro effettuazione, le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli per le quali è stata inviata, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278, una dichiarazione preventiva valida per più operazioni che non contiene la data e l'ora d'inizio di ciascuna operazione;
 - b) immediatamente dopo la loro avvenuta effettuazione, le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli per le quali è stata inviata, in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278, una dichiarazione preventiva per ogni operazione;
 - c) entro il giorno successivo dell'ottenimento del prodotto, tutte le operazioni aventi per oggetto la produzione e la detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico totale inferiore a 8 per cento in volume, non denaturati;
 - d) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, le entrate;
 - e) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione, le uscite;
 - f) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione le operazioni di cui all'articolo 41 del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma;
 - g) entro il primo giorno lavorativo successivo le uscite dei prodotti elencati all'articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento;
 - h) il giorno stesso l'utilizzazione dei prodotti elencati all'articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- i) con periodicità mensile le spedizioni relative ad uno stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri.
2. Fatti salvi i termini previsti per la registrazione dei carichi e degli scarichi di saccarosio, ivi comprese le utilizzazioni, nel registro dematerializzato delle sostanze zuccherine, di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2015, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, commi 1 e 2, del Regolamento, i termini di cui:
 - a) al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, sono fissati in 30 giorni nel caso dei soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, a condizione che:
 - 1) la predetta contabilità sia in grado di giustificare, a prima richiesta dell'organismo competente, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico,
 - 2) le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili;
 - b) al comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, sono fissati in 30 giorni ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 5 e 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, nel caso delle aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale, a condizione che:
 - 1) le operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili,
 - 2) per le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli siano state presentate le dichiarazioni preventive in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278.
 - c) I soggetti di cui alla lettera *b)*, nel periodo vendemmiale, possono registrare le introduzioni in cantina delle uve e dei prodotti a monte del vino di propria produzione in forma riepilogativa, entro 30 giorni dalle introduzioni stesse, fatto salvo il rispetto della sequenzialità delle operazioni.
3. Ai fini del comma 2, si considerano documenti giustificativi attendibili:
 - a) i documenti di accompagnamento ed i documenti commerciali ufficialmente riconosciuti;
 - b) le dichiarazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge n. 82 del 2006;
 - c) i cartelli apposti sui prodotti imbottigliati e sui recipienti di cantina riportanti le indicazioni relative alle operazioni di cui all'articolo 41 del Regolamento;
 - d) le comunicazioni relative al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti di cui al decreto ministeriale del 27 novembre 2008, n. 5396;
 - e) le bollette di introduzione delle uve ennesse dalle cooperative per i conferimenti effettuati dai soci;
 - f) i dati presenti nello schedario viticolo;
 - g) i documenti di registrazione provvisoria approvati dall'Organismo competente a imprese specializzate.
4. I documenti giustificativi attendibili devono essere presenti presso lo stabilimento o il deposito e, a richiesta, sono esibiti al momento del controllo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. La sequenza delle registrazioni di operazioni correlate deve essere congruente con l'effettiva cronologia delle operazioni stesse. Al fine di evitare disallineamenti nel sistema di registrazione, qualora i termini di due o più operazioni correlate siano diversi, si applica il termine più breve a tutte le operazioni.
6. È esclusa la responsabilità dell'operatore per eventuali ritardi nella registrazione delle operazioni nel Registro telematico conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN o ad altre cause di forza maggiore che impediscono l'utilizzo del sistema telematico, se tempestivamente comunicate all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

Art. 6

(Connettività)

1. Al fine dell'acquisizione dei dati, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, rendono disponibili sul Registro telematico le informazioni di propria competenza avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
2. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico vitivinicolo tra le aziende, gli Organismi di controllo e le altre Amministrazioni sono definite in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 7

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro telematico vitivinicolo ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del medesimo Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 8

(Disposizioni attuative e abrogazioni)

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, in via transitoria, il Registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
2. A decorrere dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli operatori tengono esclusivamente il Registro telematico;
4. Sono abrogati:
 - a) il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - b) l'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - c) l'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2013, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
5. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:
 - a) sono adottate specifiche tecniche per la tenuta del Registro telematico e per l'utilizzo dei servizi connessi, avuto riguardo alla necessità di coordinare gli adempimenti e di semplificare, automatizzare o eliminare quelli per i quali i dati richiesti sono presenti e reperibili nel registro telematico;
 - b) possono essere modificati gli allegati al presente decreto;
 - c) possono essere stabilite ulteriori condizioni per l'utilizzo di contabilità informatizzate che si avvalgono di particolari modalità di dialogo con il sistema telematico.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, **20 MAR. 2015**

IL MINISTRO

ALLEGATO I – Designazione (articolo 1, comma 2, lettera o).

Nel registro telematico la designazione dei prodotti vitivinicoli è riportata secondo le modalità e le codificazioni indicate nelle specifiche tecniche adottate con decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 8, comma 5.

In particolare, la designazione dei prodotti vitivinicoli comprende per ogni definizione o categoria di cui all'Allegato II, parte IV, ed all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 82 del 2006, i seguenti elementi:

a) per le uve da tavola e per le uve da vino nonché per i prodotti da esse ottenuti,

▪ la classificazione:

- DOCG
- DOC
- IGT
- DOP IGP non italiane
- Varietale
- Varietale spumante
- Varietale con annata
- Varietale spumante con annata
- Non a DOP/IGP
- Non a DOP/IGP con annata
- destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'allegato VII parte seconda del Regolamento n. 1308/2013
- da uve da tavola destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'allegato VII parte seconda del Regolamento n. 1308/2013
- non adatto al consumo umano

b) per le uve da vino e per i prodotti ottenuti dalle stesse:

- la provenienza, che può essere omessa per i prodotti confezionati e/o per i prodotti atti a dare vini DOP e IGP italiani;
- il colore, la specificazione può essere omessa per i prodotti vitivinicoli il cui colore è insito nel nome della DOP, della IGP o della/e varietà menzionata/e;
- nel caso dei prodotti sfusi:
 - la zona viticola, utilizzando le abbreviazioni A, B, C I, C II, C III a) e C III b), conformemente alle definizioni dell'Appendice I dell'Allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - le operazioni enologiche effettuate;
- le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative utilizzate per la designazione del prodotto vitivinicolo da porre in commercio;

- le altre indicazioni facoltative veritiere e documentabili, in conformità dell'articolo 118, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 14 del decreto ministeriale 13 agosto 2012, che figurano nell'etichettatura o di cui si prevede che vi figureranno;
- c) per i prodotti DOP o IGP o varietali e/o d'annata:
- i codici delle DOP o delle IGP italiane e i codici E-bacchus per le altre DOP e IGP estere;
 - per i prodotti a monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la dicitura "atto a dare";
 - per ogni prodotto "atto a dare" vino DOP e per i vini DOP, sfusi, qualora non siano costituiti interamente dalla rispettiva varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa varietà/annata;
 - per ogni prodotto "atto a dare" vino IGP e per i vini IGP, sfusi, qualora non siano costituiti interamente dalla rispettiva IGP/varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa IGP/varietà/annata;
- d) per i prodotti biologici del settore vitivinicolo (articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 2012) il termine "biologico";
- e) per i prodotti non conformi alle definizioni o che sono stati ottenuti con pratiche non consentite, la descrizione della non conformità e la destinazione;
- f) per i prodotti denaturati il tipo di denaturante;
- g) per i prodotti sottoposti a pratiche e trattamenti sperimentali autorizzati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, l'indicazione "nota *Mipaaf* prot. n. XXXXXXX del gg/mm/aaaa."

Allegato II – articolo 3, comma 2 – elementi da indicare nel registro telematico

Tutte le registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto di terzi richiedono l'identificazione del committente nonché l'indicazione specifica dei recipienti utilizzati.

Le unità di misura da utilizzarsi per le registrazioni sono il chilogrammo (kg) e il litro (l) a seconda dei prodotti vitivinicoli.

Ferme restando le prescrizioni degli articoli 40 e 41, paragrafo 2, 42 e 43 del Regolamento, nel registro telematico sono riportate anche gli elementi di seguito indicati per taluni tipi di operazione:

a) Registrazioni relative ad operazioni di entrata e uscita di prodotti vitivinicoli:

- l'identificazione dei fornitori e/o dei destinatari dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso;
- numero e data del certificato d'idoneità per i prodotti a DOP;
- stato del prodotto (sfuso o confezionato, anche non etichettato);
- nel caso in cui il disciplinare lo preveda, sono registrate le operazioni di immissione ed estrazione dei prodotti sottoposti ad invecchiamento in recipienti in legno, compresa la data delle stesse, nonché la quantità e la designazione del prodotto. Analoghe registrazioni sono effettuate qualora nella designazione e presentazione di un prodotto vitivinicolo siano utilizzati riferimenti alla fermentazione o all'invecchiamento o alla maturazione in recipienti di legno;

b) Registrazioni relative ad operazioni di vinificazione:

- quantità e tipo di sottoprodotti ottenuti, compresi i raspi. Le uve diraspate sono registrate tenuto conto dei raspi stimati/dichiarati dal viticoltore; analogamente, le uve appassite in pianta sono registrate con l'indicazione del peso stimato/dichiarato delle uve fresche da cui derivano;

c) Elementi da indicare nelle registrazioni relative ad operazioni di imbottigliamento:

- numero di lotto;
- numero e data del certificato d'idoneità per i prodotti a DOP;
- serie e numerazione dei contrassegni di Stato attribuiti;

d) Registrazioni relative ad operazioni di riclassificazione e declassamento:

- data dell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto oggetto dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto ottenuto dopo l'operazione;

e) Registrazioni relative alla produzione di bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 ed ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014:

- data dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto vitivinicolo oggetto della trasformazione;
- natura e quantità delle sostanze elencate all'articolo 6 della legge n. 82 del 2006 utilizzate nella elaborazione;

f) Trattamento con ferrocianuro di potassio:

- data del carico e quantitativo di ferrocianuro di potassio introdotto;
- riferimento al documento di acquisto;

- data dello scarico e quantitativo di ferrocianuro di potassio utilizzato;

g) Denaturazione:

- data dell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto oggetto dell'operazione;
- quantità e designazione del prodotto ottenuto dopo l'operazione, indicando il tipo di denaturante utilizzato;

h) elaborazione dei vini spumanti e frizzanti:

- indicazione dei numeri delle autoclavi nei quali la cuvée viene elaborata nonché di quelli nei quali la stessa viene contenuta nel corso dell'elaborazione;

i) vino a DOP dal quale è stato prelevato un campione, in vista dell'esame chimico-fisico organolettico

- indicazione del numero della vasca nella quale il vino DOP era contenuto prima e dopo lo spostamento;

l) RegISTRAZIONI relative all'aceto di vino di cui all'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006 n. 82

- data dell'operazione;
- quantitativo entrato o uscito della materia prima, tenuto conto di eventuali denominazioni di origine dei vini;
- prodotto ottenuto;
- riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
- trasformazione e scarico del prodotto.

